



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 997

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Approvazione della nuova disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento - sostituzione deliberazione n. 1666 del 16 settembre 2022 ssmm e int.

Il giorno **03 Luglio 2026** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, all'articolo 31, comma 2, prevede la facoltà di disporre - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche - l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata.

Le attività di controllo previste dal citato articolo 31, comma 2, che riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituiscono attività venatoria come prescritto dall'art. 19, comma 2, della citata legge n. 157.

Compete alla Giunta provinciale adottare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2, della citata legge provinciale sulla caccia, a seguito della soppressione del Comitato faunistico provinciale per effetto del Decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali").

La procedura di approvazione del provvedimento di controllo in parola prevede l'acquisizione del parere dell'Osservatorio faunistico, organo di consulenza tecnico-scientifico della Provincia in materia di tutela della fauna, istituito dall'articolo 3 del citato Decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. È, inoltre, richiesto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Sulla base della previsione del citato articolo 31, comma 2, al fine di tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso l'Amministrazione provinciale gestisce attraverso lo strumento del controllo il cinghiale, ricomparso dopo l'estinzione storica in seguito a probabili immissioni illegali e all'ingresso dalle regioni limitrofe; infatti, in provincia di Trento la caccia a tale specie è sospesa da un paio di decenni dalle prescrizioni tecniche annuali per l'esercizio venatorio.

Il controllo numerico del cinghiale è altresì previsto dal Piano faunistico provinciale approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione 26 maggio 2025 n. 708, assoggettata a VINCA e VAS.

Negli ultimi anni la disciplina del controllo del cinghiale, originariamente approvata dal Comitato faunistico provinciale, allora competente, con propria deliberazione n. 603 del 21 novembre 2011, è stata oggetto di numerose modifiche per renderla maggiormente efficace nel perseguimento dell'obiettivo di contenimento del suide.

L'allarme relativo all'avanzare, all'interno dell'Europa, delle peste suina africana, malattia non pericolosa per le persone, ma potenzialmente letale per i suini selvatici e domestici, con gravissime ripercussioni economiche sul settore suinicolo, ha reso l'obiettivo di contenimento della specie in parola sempre più urgente.

Quindi, alla deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 886, che ha riordinato la precedente disciplina del controllo, è seguita la deliberazione 5 marzo 2021, n. 373 che la ha integralmente sostituita, introducendo strumenti innovativi e metodi più raffinati per massimizzare l'efficacia del controllo.

Dopodiché, in ottemperanza all'obbligo previsto dal decreto legge 17 febbraio 2022, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2022, n. 29 a carico delle regioni e delle province autonome di redigere un piano di interventi urgenti per l'emergenza data dalla peste suina africana, con deliberazione 1 luglio 2022, n. 1193 la Giunta provinciale ha approvato il proprio Piano provinciale di interventi urgenti per la gestione e il controllo della peste suina africana nei suini da allevamento

e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*).

Da queste premesse e, soprattutto, dall'esigenza di raggiungere gli scopi di tale piano, si è stabilito di dare alla disciplina del controllo del cinghiale un nuovo principale obiettivo, ovvero quello di una drastica riduzione della specie, evidenziando l'importanza di incidere sulla componente femminile.

Dal 2022, quindi, con l'arrivo della peste suina africana in Italia, è stato necessario mettere in campo azioni ancora più incisive di contenimento del cinghiale nelle aree indenni, tra le quali rientra anche la provincia di Trento. Per tali ragioni la disciplina è stata rinnovata con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1666 del 16 settembre 2022 e successivamente integrata con deliberazione di Giunta provinciale n. 2352 del 21 dicembre 2023 che stabilisce definitivamente l'estensione del controllo ordinario fino alle 24.

La necessità di far fronte alla diffusione della specie, in ragione dell'avanzare dell'epidemia di peste suina africana, resta valida, e confermata dal Piano faunistico provinciale approvato nel 2025; da qui, nasce l'esigenza di cercare nuove azioni più incisive anche nella cosiddetta area a densità zero, dove attualmente può intervenire solo il personale di vigilanza e i cacciatori in concomitanza con l'esercizio di caccia agli ungulati, attraverso anche l'introduzione, a titolo sperimentale, di metodi alternativi di prelievo all'arma da fuoco, come l'arco.

Di seguito sono sintetizzate le principali modifiche introdotte con questa nuova disciplina, come esposta nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In primo luogo, viene introdotta una nuova modalità di controllo chiamata controllo mirato. In sostanza viene prevista la possibilità, da parte del Corpo Forestale del Trentino, di organizzare delle uscite di controllo avvalendosi dei cacciatori in possesso dell'abilitazione al controllo del cinghiale, con modalità che ricalcano sostanzialmente quelle già messe in atto all'interno dell'area di contenimento per il controllo collettivo da punti di sparo. L'attività, in questo caso, è coordinata direttamente dal personale del Corpo Forestale del Trentino, ed è volta principalmente, pur essendo applicabile a tutto il territorio, ad ampliare la platea delle persone coinvolte nell'attività di controllo in area a densità zero, in deroga agli orari e ai periodi di caccia.

Ciò permette sostanzialmente di avere a disposizione maggiori risorse impegnate nella cattura degli animali mantenendo valida la suddivisione tra area di contenimento, dove l'organizzazione delle attività di controllo è in capo all'Ente gestore, e area a densità zero dove l'organizzazione del controllo spetta esclusivamente al Corpo Forestale del Trentino.

In secondo luogo, alla luce della individuazione tra i mezzi di controllo selettivo per effetto del DM del 13 giugno 2023 "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" assunto ai sensi dell'art. 19-ter della legge n. 157/1992, l'Amministrazione provinciale ritiene opportuno introdurre anche l'arco come mezzo di controllo del cinghiale, a titolo sperimentale, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di controllo come evidenziato da ISPRA nel proprio parere del 29 maggio 2026 n. 30200/2026, protocollato dalla Provincia con il n. 457502 il 3 giugno 2026, sulla presente proposta di modifica della disciplina del controllo del cinghiale.

L'introduzione dell'arco come ulteriore strumento di controllo è coerente anche con l'invito del medesimo ISPRA di intensificare gli sforzi indirizzati alla riduzione delle presenze della specie in provincia di Trento, in relazione alla problematica della peste suina africana.

In considerazione delle sue caratteristiche e delle modalità con cui è utilizzato, secondo ISPRA, l'arco consente "maggior certezza della identificazione dell'animale soggetto al prelievo", poiché il tiro è realizzato a distanza ravvicinata, inferiore a 25 metri.

Queste stesse caratteristiche richiedono in capo all'arciere ottima conoscenza del territorio, dei capi presenti e delle loro abitudini stagionali; ciò porta a prevedere lo svolgimento del controllo con l'arco esclusivamente da appostamento fisso, valutata come condizione ideale da ISPRA nel citato parere prot. n. 457502/2026.

Si aggiunga che l'arco può rappresentare un valido strumento alternativo, là dove l'utilizzo di

un'arma da fuoco può risultare inopportuno per via del disturbo che può arrecare in stagioni delicate per specie non target, come durante la stagione riproduttiva, come evidenziato dallo stesso ISPRA nel medesimo parere prot. n. 457502.

La disciplina dell'utilizzo dell'arco quale mezzo di controllo è contenuta nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua i requisiti, le abilitazioni necessarie e le caratteristiche degli strumenti consentiti.

L'acquisizione della abilitazione al controllo del cinghiale con l'arco è subordinata al preventivo possesso della qualifica di controllore al cinghiale. Il Servizio Faunistico definisce, con proprio atto, le modalità di svolgimento della formazione, nonché della prova abilitante all'uso dell'arco nel controllo e i relativi contenuti nel rispetto delle linee guida emanate da ISPRA; il corso di formazione può essere articolato in lezioni in aula ed in esercitazioni pratiche.

Poichè è in fase di avvio l'organizzazione della formazione, dell'esame e delle prove di tiro finalizzate al rilascio della abilitazione all'uso dell'arco nel controllo, si dispone che la sperimentazione dell'utilizzo dell'arco nel controllo abbia inizio dal 2027.

Un'ulteriore novità di tipo organizzativo riguarda l'introduzione di una data precisa per la presentazione della domanda di partecipazione al corso di abilitazione al controllo: lo scopo è quello di dare un'informazione diretta a tutti gli interessati e agevolare l'organizzazione della formazione.

Modifiche non sostanziali riguardano, infine, chiarimenti di carattere operativo, utili soprattutto ai controllori abilitati, e la riorganizzazione e l'armonizzazione del testo in conseguenza delle novità introdotte.

L'Osservatorio faunistico, nella seduta del 14 maggio 2026, ha espresso parere positivo alle proposte di modifica, come risulta dal verbale redatto in quell'occasione.

Si richiama il sopra citato parere del 29 maggio 2026, prot. ISPRA n. 30200, prot. PAT n. 457502/2026, con cui ISPRA si è espresso favorevolmente al recepimento delle modifiche tecniche proposte, con particolare riguardo alla introduzione dell'uso dell'arco per l'attuazione degli interventi di controllo del cinghiale in provincia di Trento.

Si incarica il Servizio Faunistico a provvedere all'invio della sintetica nota a fine di ogni annualità descrittiva degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti e la raccolta dei dati di dettaglio sullo sforzo profuso e i risultati ottenuti nel prelievo selettivo tramite arco, come richiesto da ISPRA nel citato parere.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 31, comma 2, in materia di controllo della fauna, della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia e successive modificazioni);
- Visto il Decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali)", che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2 della legge provinciale sulla caccia;
- Evidenziato che la Provincia autonoma di Trento intende prevenire la diffusione della peste suina africana anche attraverso l'eradicazione del cinghiale o, dove non sia possibile, attraverso la riduzione delle popolazioni presenti sul territorio provinciale;

- Evidenziato che la caccia della specie è sospesa;
- Considerato opportuno mettere in campo nuove strategie e strumenti che permettano di migliorare l'efficacia dell'azione di controllo;
- Vista la deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 886 (Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Approvazione della disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento);
- Vista la deliberazione di Giunta provinciale 5 marzo 2021, n. 373 (Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Modifiche alla disciplina del controllo del cinghiale, approvata con deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 886),
- Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1666 del 16 settembre 2022(Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Approvazione della nuova disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento), modificata dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2352 del 21 dicembre 2023;
- Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assunto al del 29 maggio 2026, prot. ISPRA n. 30200, protocollato il 3 giugno 2026 con il n. 457502;
- Visto il parere dell'Osservatorio faunistico del 15 maggio 2026;
- Visti gli atti citati in premessa;
- A voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la disciplina di controllo del cinghiale e dei suoi ibridi, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in sostituzione della deliberazione 16 settembre 2022, n. 1666, come modificata dalla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 2352;
2. di approvare la disciplina dell'utilizzo dell'arco quale mezzo di controllo contenuta nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Servizio Faunistico di predisporre ed approvare:
 - a) la cartografia che individua l'area di contenimento e l'area a densità zero del cinghiale e dei suoi ibridi;
 - b) la modulistica in formato cartaceo prevista dagli articoli 14 e 26 della disciplina allegato A);
4. di disporre che la zonizzazione approvata con la determinazione del Servizio faunistico 20 settembre 2022, n. 10126 resta valida fino alla approvazione della determinazione di cui al punto 3, lettera a);
5. di disporre che la modulistica predisposta sulla base della deliberazione n. 1666/2022 attualmente in uso resta valida fino alla approvazione della determinazione del Servizio Faunistico di cui al precedente punto 3, lett. b);
6. di demandare a successivi provvedimenti della struttura competente l'assunzione degli adempimenti organizzativi finalizzati al rilascio della abilitazione dell'uso dell'arco nell'ambito del controllo del cinghiale;
7. di prevedere che la sperimentazione dell'utilizzo dell'arco nel controllo abbia inizio dal 2027;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;
9. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo

provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza; in alternativa questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.”

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A - DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TRENTO

002 ALLEGATO B - REGOLAMENTO PER L'USO DELL'ARCO NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TRENTO

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE
IN PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.
2. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in Provincia di Trento è sospesa.
3. I prelievi a carico del cinghiale e dei suoi ibridi sono effettuati per finalità di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

Articolo 2

Finalità del controllo

1. Le finalità del controllo del cinghiale e degli ibridi sono:
 - a) prevenire la diffusione della Peste suina africana, malattia virale che colpisce i suidi selvatici e domestici;
 - b) contenere l'impatto della specie affinché non sia di pregiudizio alle attività agricole e alle altre componenti dell'ecosistema.
2. Tali finalità sono perseguite, nelle aree previste al successivo articolo 3, attraverso le seguenti azioni:
 - a) l'eradicazione, o dove non sia possibile, la riduzione delle popolazioni di cinghiale presenti sul territorio provinciale;
 - b) il contrasto all'insediamento nelle aree in cui la specie non è presente;
 - c) l'eradicazione delle forme ibride in tutto il territorio provinciale.Gli abbattimenti vanno indirizzati preferibilmente sulla componente femminile.

Articolo 3

Zonizzazione territoriale

1. Il territorio provinciale è suddiviso in due zone.
 - a) Area A, denominata *area di contenimento*, nella quale si mettono in campo le azioni a) e c) previste al punto 2 dell'articolo 2.
 - b) Area B, denominata *area a densità zero*, nella quale si mettono in campo le azioni b) e c) previste al punto 2 dell'articolo 2.

Articolo 4

Responsabile del controllo

1. Nell'area di contenimento (area A) l'intervento di controllo è esercitato dall'Ente gestore nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.

2. Al fine di attuare l'intervento previsto dal comma 1, l'Ente gestore si avvale dei cacciatori in possesso di specifica abilitazione, di seguito definiti controllori, di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati, secondo le modalità definite dall'articolo 11, nonché del proprio personale di vigilanza.
3. Nell'area di contenimento (area A) il Corpo Forestale del Trentino interviene ad integrazione dell'attività dell'Ente gestore nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi di situazioni di emergenza o di rischio per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
 - b) qualora si riscontrino danni consistenti e/o estesi;
 - c) per integrare l'attività di eradicazione delle forme ibride di cinghiale;
 - d) in concomitanza con altre attività istituzionali, qualora le circostanze lo consentano.
4. Nell'area a densità zero (area B) l'intervento per evitare l'insediamento del cinghiale ed eradicarne gli ibridi spetta all'Amministrazione provinciale, che si avvale del personale del Corpo Forestale del Trentino e dei guardiacaccia dell'Ente gestore. Collaborano al controllo anche i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati, secondo le modalità definite all'articolo 11 e i cacciatori abilitati secondo le modalità definite dal Capo IV della presente disciplina.
5. Nei territori gestiti dall'Agenzia provinciale delle Foreste demaniali che ricadono nell'area di contenimento (Area A), in affiancamento al personale appartenente al Corpo Forestale del Trentino, possono esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi anche i controllori come definiti dall'articolo 5, preventivamente individuati dall'Agenzia stessa.
6. Nei territori gestiti dall'Agenzia provinciale delle Foreste demaniali che ricadono nell'area a densità zero (Area B) esercita il controllo il personale di vigilanza del Corpo Forestale del Trentino, anche avvalendosi del personale di vigilanza dell'Ente gestore, previ accordi tra le parti.

Articolo 5 *Controllore*

1. È definito controllore:
 - il cacciatore in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8, di licenza di porto di fucile per uso venatorio e di assicurazione, nei confronti del quale sia stato emesso il permesso annuale in qualità di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva il cui territorio sia ricompreso, anche parzialmente, nell'area di contenimento (area A) oppure il permesso di esercitare la caccia nel territorio di un'Azienda faunistico – venatoria il cui territorio sia ricompreso, anche parzialmente, nell'area di contenimento (area A). Il permesso annuale, solo ai fini del controllo, ha validità fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.
 - Il cacciatore abilitato, in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8, di licenza di porto di fucile per uso venatorio e di assicurazione, nei confronti del quale sia stato emesso il permesso annuale in qualità di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva della provincia di Trento, nel momento in cui esercita le funzioni previste dal capo VI della

presente disciplina. Il permesso annuale, solo ai fini del controllo, ha validità fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.

Articolo 6

Abilitazione al controllo

1. L'abilitazione al controllo è rilasciata dal Servizio Faunistico al cacciatore che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Servizio Faunistico stesso, che si avvale per tale fine dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino.
2. L'accesso al corso è subordinato ai seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso del permesso annuale di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva di caccia della Provincia autonoma di Trento;
 - b) aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di tre anni, anche non consecutivi;
 - c) non essere incorso negli ultimi cinque anni nelle trasgressioni, accertate con provvedimento definitivo, previste dai seguenti articoli di legge:
 - legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1;
 - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
 - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg, lettere a), c) e d).
 - nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s).
3. L'abilitazione all'esercizio del controllo o all'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale e ai suoi ibridi conseguita in altre Regioni è equipollente all'abilitazione al controllo rilasciata dal Servizio Faunistico ai sensi del presente articolo, previa partecipazione obbligatoria ad un corso formativo integrativo, concernente la normativa provinciale di settore e il rilascio della relativa attestazione.
4. Le domande di partecipazione al corso di formazione dovranno essere presentate al Servizio Faunistico entro il 28 febbraio di ogni anno, i corsi saranno attivati se sarà raggiunto il numero minimo di 30 richiedenti.

Articolo 7

Revoca dell'abilitazione

1. Il Servizio Faunistico revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale, a definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo:
 - a) nei casi sanzionati dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - b) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);

- c) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d);
 - d) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale.
 - e) al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina.
2. Il controllore, a cui è stata revocata l'abilitazione, non può accedere ai corsi per acquisirla nuovamente per un periodo minimo di 5 anni, come stabilito dall'articolo 8. La revoca dell'abilitazione è esclusa nei casi di autodenuncia, intendendosi per autodenuncia la comunicazione tempestiva della violazione commessa da parte del trasgressore al personale di vigilanza.

Articolo 8 *Monitoraggio*

1. La Provincia autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio della presenza del cinghiale e dei suoi ibridi, per quantificarla e valutarne l'impatto sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.
2. A tal fine l'Ente gestore raccoglie, analizza e rendiconta al Servizio Faunistico, nelle modalità previste dalla presente disciplina, le informazioni relative a:
 - a) descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale, anche in relazione agli interventi attuati e ai dati dei monitoraggi;
 - b) quantificazione, qualificazione e localizzazione di danni, indennizzi e interventi di ripristino sulla base dei dati forniti dal Servizio Agricoltura;
 - c) iniziative di prevenzione;
 - d) descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 - e) numero, sesso ed età dei capi abbattuti;
 - f) periodi e localizzazione degli abbattimenti effettuati;
 - g) i punti di pasturazione attivati, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 12.
3. In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e agli aspetti organizzativi, sono attivate altre metodiche di monitoraggio, fra cui in particolare:
 - a) il rilievo di indici di presenza raccolti in modo occasionale;
 - b) l'utilizzo di trappole fotografiche posizionate in punti di pasturazione.

Articolo 9 *Rapporto delle attività*

1. L'Ente gestore consegna al Servizio Faunistico, entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto sulle informazioni previste alle lettere d), e), f), g) del comma 2, dell'articolo 8 raccolte nell'anno precedente e, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto sulle informazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 2, dell'articolo 8 raccolte nell'anno precedente.

2. L'Ente gestore garantisce al Servizio Faunistico l'accesso ai dati online delle uscite e degli abbattimenti del cinghiale.
3. Il Servizio Faunistico provvede a fornire annualmente al Servizio Agricoltura copia dei rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni, funzionali a orientare l'azione di controllo.

Articolo 10

Obblighi dell'Ente gestore

1. Ai fini dell'esercizio del controllo, l'Ente gestore si impegna a:
 - a) definire e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori sul raggiungimento delle finalità della presente disciplina;
 - b) comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno al Servizio Faunistico l'elenco dei controllori;
 - c) comunicare eventuali variazioni all'elenco dei controllori entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse.

Articolo 11

Mezzi di controllo

1. Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi è effettuato con armi a canna rigata e con i calibri individuati dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo. Solo per l'abbattimento degli animali all'interno dei chiusini è autorizzato l'utilizzo di tutti i calibri consentiti per l'attività venatoria, fatto salvo l'uso del fucile a canna rigata. È consigliato l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.
2. Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi è consentito anche con l'uso dell'arco secondo quanto definito dal regolamento per l'uso dell'arco nell'esercizio del controllo del cinghiale che è parte integrante della presente disciplina.
3. Ciascun controllore deve recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia e l'arco in condizioni di non poter essere utilizzato. Il controllore può allontanarsi dall'appostamento con il fucile solamente per verificare l'esito del tiro.
4. Nell'esercizio del controllo ordinario, disciplinato al Titolo II, Capo II, è sempre consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all'arma.
5. Nell'esercizio del controllo straordinario, disciplinato al Titolo II, Capo III, è consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all'arma nei casi espressamente previsti dall'articolo 21.
6. Nell'esercizio del controllo mirato, disciplinato al Titolo II, Capo IV, è consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all'arma.
7. L'utilizzo di dispositivi per la visione notturna va segnalato dal controllore spuntando la casella specifica sulla denuncia di uscita prevista all'articolo 17, comma 1, lettera b).
8. Il Corpo Forestale del Trentino e i guardiacaccia intervengono nell'azione di controllo senza

limitazioni di forme, tempi e modalità.

Articolo 12 *Pasturazione*

1. L'attrazione con esca alimentare (pasturazione) è consentita per periodi temporali limitati e per supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura.
2. Non è ammesso il foraggiamento finalizzato a sostenere e ad incrementare la consistenza della specie.
3. Per contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta alla pasturazione, possono essere realizzate colture a perdere.
4. Nell'area di contenimento (area A) la pasturazione viene programmata nel Rapporto di cui all'articolo 9 ed è attivabile dal personale del Corpo Forestale del Trentino, dai guardiacaccia e dai controllori, mentre nell'area a densità zero (area B) è attivabile esclusivamente dal personale del Corpo Forestale del Trentino e dai guardiacaccia.
5. Non possono essere installate illuminazioni sui punti di pasturazione.
6. Nella zona di controllo i siti di pasturazione:
 - a) sono autorizzati dall'Ente gestore, anche tramite i rettori delle riserve di caccia;
 - b) la densità massima è pari a due siti per chilometro quadrato, calcolata sulla superficie dell'areale di distribuzione della specie, salvo specifiche valutazioni del Servizio Faunistico su richiesta dell'Ente gestore;
 - c) sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati;
 - d) sono allestiti unicamente con bidoni francesi oppure con distributori automatici nel limite massimo di 1 kg/giorno di prodotto, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva.
7. Presso gli appostamenti fissi o i punti di sparo destinati al controllo è ammesso l'utilizzo di catrame vegetale.
8. Nell'individuare la posizione dei siti di pasturazione nell'intero territorio provinciale sarà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:
 - a) dei danni alle colture agricole o agli ambienti di particolare pregio naturalistico;
 - b) delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale, in relazione alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.
9. Per contenere tali danni e rischi, il Servizio Faunistico può disporre la sospensione o l'interruzione della pasturazione su singoli siti di controllo.

Articolo 13 *Ferimento di un animale*

1. Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un animale provvede a effettuare una scrupolosa ricerca e avvisa immediatamente il rettore o il suo delegato e gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il controllore si avvale di cani

riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore e il conduttore del cane possono portare l'arma.

2. Nel caso in cui il controllo sia effettuato da un cacciatore in concomitanza con la caccia agli ungulati, come previsto dall'articolo 11, la ricerca e il recupero del capo ferito sono disciplinati dalle prescrizioni tecniche.

Titolo II *Modalità di controllo*

Capo I *Controllo occasionale*

Articolo 14 *Controllo occasionale*

1. I cacciatori, ancorché non abilitati ai sensi dell'articolo 8, sono autorizzati ad abbattere i cinghiali e i relativi ibridi su tutto il territorio provinciale in concomitanza con l'esercizio della caccia agli altri ungulati e nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni tecniche, laddove compatibili. L'abbattimento del cinghiale in concomitanza con la caccia agli ungulati nel caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito in deroga a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera i) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
2. Il cacciatore che abbatte un cinghiale o un ibrido:
 - a) compila la denuncia di abbattimento in forma cartacea sul modello predisposto dal Servizio Faunistico e la trasmette con le modalità previste dalle prescrizioni tecniche;
 - b) tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e la registrazione dei dati biometrici, a meno che non lo conferisca a un centro di controllo.

Capo II *Controllo ordinario*

Articolo 15 *Definizione*

1. Il controllo ordinario è il controllo esercitato da appostamento fisso, realizzato secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, nel rispetto dei periodi e degli orari previsti dall'articolo 16.
2. Per una maggiore efficacia dell'azione di controllo, il rettore della riserva di caccia può chiedere l'intervento di controllori provenienti da altre riserve.

Articolo 16 *Modalità, periodi ed orari*

1. Il controllo ordinario è esercitato da appostamento fisso nei seguenti periodi e orari:
 - a) dalla prima domenica di maggio all'ultima domenica di agosto, tutti i giorni della settimana, a esclusione di martedì, venerdì e domenica;

- b) nel rimanente periodo dell'anno tutti i giorni della settimana con la sola esclusione del martedì e del venerdì;
 - c) nell'orario giornaliero compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e le 24.00, intendendosi per orario del sorgere del sole quello riportato dalle prescrizioni tecniche.
2. L'appostamento fisso rispetta la disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, di cui all'articolo 27, comma 5 bis, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, ovvero i criteri generali da ultimo stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1472 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 17

Obblighi del controllore

1. Il controllore è soggetto ai seguenti obblighi:
- a) nell'intera giornata in cui esercita il controllo al cinghiale, non può esercitare alcun tipo di caccia agli ungulati;
 - b) effettua la denuncia di uscita con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - c) se nel corso della medesima giornata utilizza un unico appostamento effettua un'unica denuncia di uscita, mentre se utilizza un ulteriore appostamento effettua una nuova denuncia;
 - d) effettua la denuncia di abbattimento con le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - e) effettua la denuncia di tutti i colpi sparati o frecce scoccate, con le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - f) tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e registrare i dati biometrici.
2. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, che trovano applicazione anche per il controllore, ad eccezione dei divieti di cui al comma 1, lettere i) (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) e t) (con esclusivo riferimento all'uso di sorgenti luminose artificiali).
3. La denuncia di uscita e la denuncia di abbattimento devono essere effettuate in modalità telematica accedendo al portale predisposto dall'Ente Gestore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 per le aziende faunistico venatorie. Nella denuncia di uscita deve essere indicato se il controllore utilizza l'arma da fuoco o l'arco. Entro le ore 9.00, del giorno successivo all'uscita, deve essere effettuata denuncia di tutti i colpi sparati e frecce scoccate, utilizzando il portale telematico delle uscite.
- È demandata all'Ente gestore la facoltà di individuare le eventuali modalità di comunicazione al rettore della riserva dei capi abbattuti e dei colpi sparati e frecce scoccate.

4. Nel caso in cui il rinvenimento o il recupero di un capo di cinghiale ferito avvengano dopo la chiusura della denuncia d'uscita, la denuncia d'abbattimento è sostituita da una email inviata dal controllore alla Stazione Forestale e al guardiacaccia territorialmente competenti.
5. In caso di malfunzionamento del portale, preventivamente comunicato da parte dell'Ente Gestore al Servizio Faunistico ed ai controllori, le denunce telematiche di uscita, abbattimento e sparo sono sostituite da email inviata dal controllore alla Stazione Forestale e al guardiacaccia territorialmente competenti: la stessa procedura sarà adottata nel caso di rinvenimenti di animali feriti effettuati dopo la chiusura della denuncia d'uscita telematica.

Capo III *Controllo straordinario*

Articolo 18

Definizione

1. Il controllo straordinario è il controllo esercitato anche al di fuori dei periodi previsti per il controllo ordinario con le seguenti modalità: girata, cerca, controllo collettivo, controllo da appostamento fisso e cattura con chiusini.
2. Salvo che per la modalità denominata "girata", esso può essere effettuato anche al di fuori dei limiti di orario.
3. Nella giornata in cui effettua l'uscita di controllo, il controllore non può esercitare attività di caccia agli ungulati, fatto salvo il caso in cui l'uscita di controllo straordinario si prolunghi in una seconda giornata, terminando entro le 2.00 del mattino. In questo caso il controllore può esercitare la caccia agli ungulati nella seconda giornata.
4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, il controllore è soggetto agli obblighi previsti all'articolo 17 comma 2.
5. Per una maggior efficacia dell'azione di controllo, il rettore della riserva di caccia può chiedere l'intervento di controllori provenienti da altre riserve.

Articolo 19 *Controllo straordinario programmato*

1. L'Ente gestore predispone e inoltra all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Faunistico e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Distrettuale forestale e della Stazione Forestale competente, il Programma di attività di controllo con modalità straordinaria, con preavviso di almeno quarantotto ore.
2. Il Programma contiene le seguenti informazioni relative all'intervento di controllo:
 - a) modalità;
 - b) durata;
 - c) orari giornalieri e ambiti;
 - d) eventuali elenchi di appostamenti fissi;
 - e) localizzazioni dei punti sparo per i controlli collettivi;
 - f) localizzazioni dei chiusini;

- g) eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori.
- 3. La presentazione del Programma di attività, per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita, fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso, previsto dall'articolo 21.
- 4. Il Servizio Faunistico può limitare, differire o sospendere l'attività del controllo straordinario in relazione al possibile impatto negativo dell'azione programmata sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Articolo 20

Controllo straordinario in situazioni non programmabili

- 1. Nelle situazioni in cui vi sia necessità di agire con urgenza, l'Ente gestore può effettuare l'attività di controllo straordinario al massimo per tre giorni continuativi e per non più di due volte in un mese, senza dare la prevista comunicazione al Servizio Faunistico e all'Ufficio Distrettuale forestale.
- 2. In tal caso, l'Ente gestore dà preventiva comunicazione del controllo alla Stazione forestale competente, tramite telefonata o, qualora non sia possibile, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica della stessa, fornendo le informazioni previste dall'articolo 19 comma 2.

Articolo 21

Tecniche per il controllo straordinario

- 1. Girata
 - a) I controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata.
 - b) I controllori intervengono in numero minimo di quattro e massimo di otto, escluso il conduttore del cane e il guardiacaccia coordinatore.
 - c) È autorizzato l'impiego di un unico cane limiere.
 - d) Tutti i partecipanti alla girata indossano un giubbotto ad alta visibilità.
 - e) La girata è attivata negli orari previsti dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 per la caccia di selezione agli ungulati (da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto).
 - f) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia inviando un email alla stazione forestale competente.
- 2. Cerca
 - a) È effettuata da una o più unità operative che si muovono sul territorio. Per unità operativa si intende sia un unico controllore sia più controllori che cooperano fra loro.
 - b) In ogni unità operativa è presente un guardiacaccia.
 - c) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
 - d) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.

- e) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia inviando un email alla stazione forestale competente.
3. Controllo collettivo da punti di sparo
- a) È effettuato contemporaneamente da più controllori, disposti su punti di sparo o tiro, coordinati e controllati dai guardiacaccia.
 - b) Ogni guardiacaccia coordina e controlla un numero massimo di otto unità operative, come definite nel comma 2.
 - c) Guardiacaccia e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro.
 - d) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
 - e) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
 - f) Tutti i partecipanti indossano un giubbotto ad alta visibilità.
 - g) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia inviando un email alla stazione forestale competente.
4. Controllo da appostamento fisso
- a) È effettuato dal controllore su appostamento fisso realizzato nel rispetto della disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia (legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 articolo 27, comma 5 bis e deliberazione di Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1472 ed eventuali successive modificazioni).
 - b) Sullo stesso appostamento possono esercitare il controllo anche più controllori.
 - c) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
 - d) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
 - e) È necessaria la denuncia di uscita, compilata con le modalità previste dall'articolo 17.
 - f) È obbligatoria la denuncia, in modalità telematica, di tutti i colpi sparati o frecce scoccate entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il controllo.
 - g) La denuncia di abbattimento è eseguita nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria.
 - h) Il controllore tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e registrare i dati biometrici.
 - i) Tutti i partecipanti indossano un giubbotto ad alta visibilità.
 - j) L'attività può essere svolta senza la presenza del guardiacaccia.
 - k) È demandata all'Ente gestore la facoltà di individuare le eventuali modalità di comunicazione al rettore della riserva dei capi abbattuti e dei colpi sparati o frecce scoccate.
5. Chiusino
- a) Il controllo si effettua mediante recinti di cattura forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda.

- b) Il posizionamento dei chiusini deve essere comunicato al Servizio Faunistico e alla stazione competente almeno 48 ore prima dell'installazione.
- c) L'abbattimento dei capi catturati è effettuato con il coordinamento del personale di vigilanza, che effettua anche la denuncia di abbattimento mediante l'invio di email alla Stazione Forestale competente, compila il certificato di origine e registra i dati biometrici.

Capo IV

Controllo mirato

Articolo 22

Definizione

1. Il controllo mirato è attivato dal personale del Corpo Forestale del Trentino qualora ne ravvisi la necessità.
2. Il controllo mirato è esercitato su tutto il territorio provinciale.
3. Per l'esercizio di questo tipo di controllo il personale del Corpo Forestale del Trentino si avvale di cacciatori in possesso dell'abilitazione al controllo del cinghiale e ne assume il coordinamento.

Articolo 23

Modalità

1. Il personale del Corpo Forestale del Trentino competente per il territorio decide i tempi e le modalità dell'azione di controllo, dandone preventiva comunicazione al Servizio Faunistico, al personale dell'Ente gestore e al rettore delle riserve interessate. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, ad eccezione dei divieti di cui al comma 1, lettere i) (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) e t) (con esclusivo riferimento all'uso di sorgenti luminose artificiali).
2. I cacciatori abilitati coinvolti nel controllo assumono temporaneamente la qualifica di controllori come previsto dall'articolo 5 comma 1 della presente disciplina.
3. Per ogni uscita organizzata deve essere presente almeno un'unità di personale del Corpo Forestale del Trentino o dell'Ente gestore:
 - a) ogni agente di vigilanza coordina e controlla un numero massimo di otto cacciatori abilitati.
 - b) personale di vigilanza e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro.
4. Vengono meno gli obblighi legati alla denuncia di uscita, colpi sparati o frecce scoccate e denuncia di abbattimento che verranno verificati e registrati in tempo reale dal personale di vigilanza presente.

TITOLO III

Danni e prevenzione

Articolo 24

Concorso dell'Ente gestore e protocollo d'intesa

1. L'Ente gestore concorre con la Provincia all'indennizzo e agli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.
2. L'Ente gestore integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, limitatamente agli eventi che si verificano nell'area di contenimento (area A).
3. All'Ente gestore compete la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30 per cento dell'importo complessivo del danno indennizzato dalla Provincia.
4. L'Ente gestore nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo indennizzabile fissato dalla Provincia può intervenire:
 - a) con interventi di ripristino, effettuabili con manodopera non specializzata, prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo, o attraverso terzi;
 - b) con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione, mobili o a carattere temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).
5. Le procedure relative a indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni cui l'Ente gestore è tenuto a partecipare, le modalità e il soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra l'Ente gestore e la Provincia, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, sono individuate con apposito protocollo d'intesa fra Servizio Faunistico, Servizio Agricoltura ed Ente gestore.

TITOLO IV

Disposizioni relative ai capi abbattuti e Aziende Faunistico -Venatorie

Articolo 25

Destinazione dei capi abbattuti e rinvenuti morti

1. Ogni esemplare abbattuto è sottoposto a controllo sulla presenza di trichinellosi da parte della competente autorità veterinaria a spese del controllore.
2. Le spoglie dei cinghiali e degli ibridi abbattuti dai cacciatori sono trattenute dagli stessi esclusivamente per autoconsumo.
3. I capi abbattuti dal personale del Corpo Forestale del Trentino e dai guardiacaccia sono ceduti, dopo le verifiche sanitarie, a Istituti di beneficenza, previa compilazione del verbale di consegna. I capi non ritirati sono distrutti.
4. I capi abbattuti nei chiusini, qualora possibile, devono essere venduti dalla riserva di caccia nel cui territorio si trova il chiuso e il ricavato è utilizzato per la gestione dell'attività di controllo, in alternativa, dopo le verifiche sanitarie, sono ceduti a istituti di beneficenza, previa compilazione del verbale di consegna. I capi non ritirati dovranno essere distrutti.
5. In caso di rinvenimento di cinghiali e ibridi morti o moribondi, o di abbattimento di soggetti che presentano sintomatologia clinica di qualunque genere, bisogna darne immediata

comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari direttamente o tramite il numero di emergenza 112, come previsto dal Protocollo per la sorveglianza passiva della peste suina africana nel cinghiale in Provincia di Trento, predisposto dal Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

6. Nessuna carcassa deve essere conferita direttamente presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Articolo 26

Rilievo biometrico e registro di abbattimento

1. Ciascun esemplare abbattuto è sottoposto a rilievo biometrico da parte del personale del Corpo Forestale del Trentino e/o dai guardiacaccia, o dal Rettore della Riserva di caccia, o da un suo delegato. I dati raccolti sono riportati sul registro online di abbattimento predisposto dall'Ente Gestore secondo il modello concordato con il Servizio Faunistico.
2. Ogni capo abbattuto, anche dal personale di vigilanza, è annotato sul registro di abbattimento online. La compilazione del registro spetta al rettore della riserva di caccia o a un suo delegato, salvo gli esemplari abbattuti dagli agenti del Corpo Forestale del Trentino che saranno inseriti dal Servizio Faunistico.

Articolo 27

Valutazione dell'età

1. Al fine di effettuare la valutazione dell'età, le mandibole dei capi abbattuti, adeguatamente ripulite, con allegato certificato di origine, sono consegnate dai cacciatori, dai controllori e dal personale di vigilanza, tramite il rettore della riserva di caccia in cui è avvenuto l'abbattimento, al personale incaricato della valutazione stessa.
2. La consegna delle mandibole e la valutazione dell'età avvengono contestualmente alla consegna e alla valutazione dei trofei e delle mandibole degli ungulati cacciabili.
3. Dopo la valutazione la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al Servizio Faunistico, su richiesta di questo ultimo.

Articolo 28

Aziende Faunistico Venatorie

1. Nei territori di competenza delle aziende faunistico venatorie ricadenti nell'area di contenimento (area A), i controllori, come previsto dall'articolo 5, hanno la possibilità di esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi se autorizzati dai titolari delle aziende stesse.
2. I cacciatori ammessi nelle aziende faunistico venatorie possono abbattere il cinghiale e i suoi ibridi in concomitanza con l'attività di caccia agli altri ungulati.
3. I controllori che esercitano l'attività all'interno delle aziende faunistico venatorie possono continuare ad utilizzare i modelli cartacei di denuncia di uscita, denuncia di abbattimento e

denuncia dei colpi sparati o frecce scoccate secondo il modello predisposto dal Servizio Faunistico.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente disciplina.
5. Nell'ambito della singola azienda faunistico venatoria i compiti che la presente disciplina attribuisce ai guardiacaccia sono affidati all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria della medesima azienda.
6. L'azienda faunistico venatoria:
 - a) entro il 28 febbraio di ogni anno fornisce al Servizio Faunistico le informazioni di cui all'articolo 8, per quanto in suo possesso;
 - b) è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività di cui all'articolo 9 e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Faunistico.

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'ARCO
NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE
IN PROVINCIA DI TRENTO

- 1 Requisiti per l'esercizio del controllo con l'arco
 - 1.1 Il controllo con l'arco è consentito secondo le disposizioni vigenti previste dalla Giunta provinciale ai soggetti:
 - a) controllori sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'allegato A) della deliberazione di Giunta provinciale che disciplina l'attività di controllo del cinghiale in provincia di Trento;
 - b) in possesso dell'abilitazione all'uso dell'arco prevista dalle seguenti disposizioni.
- 2 Abilitazione all'uso dell'arco
 - 2.1 L'abilitazione all'uso dell'arco si consegue frequentando l'apposito corso e superando l'esame teorico e la prova di tiro, secondo le modalità definite dalla struttura competente in materia di fauna.
 - 2.2 Sono riconosciute le attestazioni, abilitazioni e certificazioni rilasciate da altri Enti pubblici, che saranno valutate dall'Ente abilitante.
 - 2.3 Non hanno alcun valore le attestazioni, abilitazioni, certificazioni o simili rilasciate da scuole di tiro o altro, la cui prova di tiro non si è svolta alla presenza del pubblico funzionario dell'amministrazione competente in materia di caccia o di controllo che ne ha certificato l'esito.
- 3 Requisiti per l'ammissione al corso di abilitazione all'uso dell'arco
 - 3.1 È ammesso al corso, all'esame teorico ed alla prova di tiro con l'arco chi è in possesso dell'apposita abilitazione al controllo prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento.
- 4 Corso, prove d'esame e abilitazione
 - 4.1 L'abilitazione al controllo è rilasciata dal Servizio Faunistico al cacciatore-controllore che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Servizio Faunistico stesso, che si avvale a tal fine dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino - Fondazione Edmund Mach, nel rispetto delle linee guida emanate da ISPRA.
- 5 Strumenti consentiti
 - 5.1 L'esercizio del controllo è consentito con attrezzatura idonea, come di seguito indicato, per integrità dei materiali, potenza dell'arco, peso della freccia e punta necessariamente munita di lame. L'idoneità dell'attrezzatura rimane nella responsabilità dell'arciere che svolge l'attività di controllo.
 - 5.2 Nell'esercizio del controllo sono ammessi unicamente archi di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo se compound e non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo se tradizionale.

- 5.3 Possono essere impiegate esclusivamente punte da caccia a lame (broadheads), siano esse a lame fisse o meccaniche (apribili).
 - 5.4 Per gli archi compound è consentito unicamente l'impiego di frecce dal peso minimo di 350 grani mentre per gli archi tradizionali le frecce utilizzate devono avere un peso minimo pari a 450 grani.
- 6 Tecniche e modalità di controllo consentite mediante l'uso dell'arco
- 6.1 La distanza massima di tiro nel caso del controllo con l'arco non può essere superiore a 50 metri.
 - 6.2 Il controllo con l'arco è consentito unicamente per le forme di controllo previste dalla disciplina del controllo del cinghiale di seguito elencate:
 - a) controllo ordinario da appostamento fisso;
 - b) controllo straordinario nelle forme collettivo da punti di sparo/tiro e da appostamento fisso;
 - c) controllo mirato.
 - 6.3 Per quanto riguarda il controllo da appostamento fisso, per l'uso dell'arco si considerano utilizzabili le seguenti forme:
 - a) la forma dell'aspetto su treestand (piattaforma o sedile) nell'intorno di massimo 10 metri dal sito di costruzione di appostamenti fissi quali riferimenti per la localizzazione dell'attività di controllo;
 - b) la forma dell'aspetto in blind (capanno) mediante l'impiego di strutture in tessuto mimetico o a specchio per nascondere il controllore nell'intorno di massimo 10 metri dal sito di costruzione di appostamenti fissi quali riferimenti per la localizzazione dell'attività di controllo.
 - 6.4 Non vi sono zone precluse rispetto a quelle nelle quali è consentito il controllo con l'arma da fuoco.